

Bando FSA 2015 – COMUNE DI VENEZIA

E' indetto il bando di cui alla DGR 15 settembre 2015, n. 1210 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1, 2 del 9 dicembre 1998 n. 431.

I contratti di affitto relativi all'anno 2014 per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale ed esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando

- A.** Possono partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Residenza nel Comune di Venezia;
 - b) Contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 per alloggi ubicati nella Regione Veneto i cui canoni sono riferiti all'anno 2014;
 - c) Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale superiore al 50% o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a 4 volte la pensione annua minima INPS relativa all'anno antecedente. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
 - d) Presenti un'Attestazione ISEE dell'anno in corso (DPCM 159/2013) da cui risulti un ISEE non superiore a euro 13.000,00;
 - e) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità previsto dalla legge 30 luglio 2002 n.189 e successivi decreti legge 23 maggio 2008 n.92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008 n.125) e legge 15 luglio 2009 n.94 e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189 e successivi) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
 - f) Se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
 - g) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia (dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133) continuativa alla data della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia ai sensi del DPR n. 445/2000. Al momento dell'erogazione del contributo l'autocertificazione dovrà essere convalidata.
- B.** In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A., può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o i coniugi (locatario, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2014, occupavano un alloggio in locazione:
- a) A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) Sono ammessi i contratti in Social Housing e a canone calmierato stipulati con il Comune di Venezia e/o altri Enti ai sensi della legge 431/98. Non sono ammessi gli assegnatari di alloggi ERP o di altri Enti, il cui canone è agevolato in funzione del reddito o della condizione economica familiare;

- c) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- d) Il cui canone annuo (calcolato come al punto 4.B) incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al punto 3., in misura non inferiore al 18%, purché l'ISEEfsa sia non superiore a 7.000,00, e non superiore al 70%.
- e) Con superficie netta⁽¹⁾, riferita all'ultimo alloggio per il quale si richiede il contributo, che non superi del 200% la superficie ammessa. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre membri e incrementata di 5 mq netti per ogni membro eccedente i tre. (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 4 E.).
- f) Sono ammessi al bando coloro che nel 2014 hanno percepito i contributi comunali all'affitto in possesso dei requisiti di cui alla presente bando. In caso di idoneità sarà garantito ai beneficiari l'eventuale importo di maggior favore.

2. Altri vincoli e limiti

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. Sono "non idonee" le domande il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiori a 5, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE (vedi punto 4 D.);
- C. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2014, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.
- D. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2015, in altra Regione.
- E. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate "non idonee".

3. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa)

La situazione economica è valutata in base al nuovo ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) e secondo i parametri di cui alla Delibera Regionale n.1210 del 15/9/2015. L'ISEE tiene conto, in tutto o in parte, dell'affitto che la famiglia ha sostenuto.

A parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia l'ISEE cambia, in modo sostanziale, in funzione della detrazione per l'affitto spettante che varia anche a seconda del numero dei figli conviventi.

Nel determinare l'entità del contributo si calcola quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4 A.). In tal modo si determina l'entità dell'affitto non sostenibile ammesso a contributo. È quindi necessario, per equità, partire da un indicatore che, a parità di reddito, patrimonio e peso della famiglia, sia lo stesso indipendentemente dall'affitto pagato.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento ai sensi della Delibera Regionale n.1210 del 15/9/2015 sono:

- a) ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dalle attestazioni ISEE (normale o corrente);
- b) $ISEE = ISE / \text{Scala di equivalenza}$;
- c) ISEfsa indicatore depurato degli effetti dell'affitto. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto e si toglie il contributo per l'affitto dichiarato in sede di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- d) $ISEEfsa = ISEfsa / \text{Scala di Equivalenza}$.

¹ La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze etc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal Catasto Edilizio Urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, etc.

4. Calcolo del contributo (base di calcolo).

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. Si ritiene che per ISEEfsa fino a € 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 35% per ISEEfsa pari a € 14.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiori arrivando fino al 40%. Il "reddito" da utilizzare per il calcolo dell'affitto sopportabile è rappresentato dall'ISEEfsa;
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014.
- C. L'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00; Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno.
- D. Qualora il canone pagato superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra l'eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo annuo di 15.000,00 euro. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l'esclusione prevista al punto 2 B. non operano nel caso di nuclei famigliari con un numero di componenti superiori a 5, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- E. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre membri e incrementata di 5 mq netti per ogni membro eccedente i tre. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato fino al punto precedente in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla precedente lettera D. l'esclusione così come definita al punto 1.B.e) che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;
- F. Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei famigliari, il contributo ammesso al riparto si calcola riducendo del 50% l'affitto e le spese di riscaldamento;
- G. L'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dal ISEEfsa. Fino a euro 7.000,00 viene considerato il 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino al 20% per ISEEfsa pari a euro 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore.
- H. Se il contributo chiesto è inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati.

5. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal **10/11/2015 al 10/12/2015** presso i CAAF che hanno aderito alla Convenzione con il Comune di Venezia approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 556 del 28/11/2014.

Durante il periodo di apertura il Bando rimarrà affisso all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi utilizzati per la sua pubblicità.

6. Modalità di presentazione delle domande.

A. Le domande potranno essere presentate **previo appuntamento** secondo le modalità da verificare presso le sedi Caaf indicate nella Tabella Allegata.

B. Qualora il nucleo familiare abbia beneficiato di contributi comunali nell'anno 2014, gli interessati dovranno accertarsi presso gli Uffici delle Municipalità e/o delle Politiche della Residenza dell'inserimento della domanda.

C. Le domande saranno raccolte tramite apposito servizio informatico messo a disposizione dalla Regione Veneto.

D. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7. Formazione Graduatoria provvisoria, ricorsi e Graduatoria definitiva

La Direzione Patrimonio e Casa, effettuata l'istruttoria, formerà la graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 30 giorni consecutivi.

La formazione della graduatoria, che comprenderà anche i beneficiari dei contributi all'affitto comunali anno 2014 (Delibera n. 278 del 29/5/2009 e n. 25 del 3101/2014) aventi i requisiti di cui al presente bando, avverrà a seguito di istruttoria svolta da parte degli uffici comunali ai sensi della DGR n.1210 del 15/9/2015, che così cita: " al fine di evitare che il contributo unitario derivante dal riparto regionale risulti insignificante, qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno saranno ammesse a riparto le domande idonee in base a una graduatoria ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%. Il cofinanziamento comunale, determinato come alla determina dirigenziale di approvazione del bando, andrà ad incrementare il fondo regionale ed eventualmente a coprire l'ulteriore fabbisogno di domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli interessati potranno presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune. Il ricorso andrà formalizzato con le procedure che saranno specificate nella determina dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria e che saranno pubblicizzate sul sito internet del Comune di Venezia. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 5.

Decorso tale termine si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, che verrà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

8. Modalità di erogazione del contributo.

La liquidazione del contributo spettante avverrà secondo la graduatoria ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile.

A. Il contributo non sarà dovuto qualora questo risulti inferiore a € 50,00.

B. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione da parte del proprietario dell'alloggio.

C. I contributi non erogati o non riscossi, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito e della liquidazione del contributo spettante, per motivi non dipendenti dall'Amministrazione (irreperibilità, mancato rilascio di liberatoria, mancato ritiro del contributo, ecc.), verranno revocati.

D. Per coloro che hanno percepito il contributo affitto comunale nel 2014 si procederà alla verifica degli importi già erogati. Sarà garantito ai beneficiari di tale contributo l'eventuale trattamento di maggior favore.

9. Documentazione.

Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli CAAF convenzionati con il Comune di Venezia come da allegata Tabella, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda portando la seguente documentazione:

1. Copia Dichiarazione ISEE (Attestazione ISEE e DSU) (DPCM 159/2013) presentata nell'anno ordinaria o corrente
2. Contratto (contratti) di locazione regolarmente registrato riferito all'anno 2014;
3. Categoria catastale e superficie dell'abitazione (mq.) rilevabili dal contratto, dal catasto, dalla fattura VERITAS. relativi all'ultimo mese dell'anno per il quale si richiede il contributo (in presenza di più contratti);
4. Bollettini dei canoni e delle spese di riscaldamento autonomo o condominiale che includono le spese di riscaldamento relative agli alloggi per i quali si chiede il contributo corrisposti nell'anno 2014;
5. Ammontare dei canoni di locazione dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (DSU)
6. Importo dei contributi per la locazione percepiti e dichiarati nella DSU;
7. detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente ;
8. Se il richiedente è extracomunitario, A) permesso, carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini prescritti B) certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art.11, comma 13, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con Legge 6 agosto 2008 n.133, se in possesso o autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 (la condizione può essere assolta anche dal coniuge convivente), che dovrà essere convalidata prima dell'erogazione del contributo;
9. presenza di più nuclei famigliari nello stesso alloggio;
10. Codice IBAN per l'accredito in conto corrente;
11. Attestazione relativa ai periodi di morosità.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda.

10. Controlli.

Potranno essere oggetto di controlli e verifiche le dichiarazioni rese mediante autocertificazione, rese ai sensi degli art.46-47 del DPR 445/2000. L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art.71 del 28/12/2000, 445, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.46-47 del medesimo DPR.

Saranno verificate le autocertificazioni relative al possesso del requisito storico della residenza degli extracomunitari ai sensi della DGR 1210 del 15/09/2015 prima della erogazione del contributo agli aventi diritto.

Gli uffici possono eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle domande in graduatoria e sui componenti che partecipano alla domanda. I controlli sono generalmente effettuati in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

11. Privacy.

I richiedenti prendono atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196:

Essendo a conoscenza che:

- A. Il trattamento dei dati personali conferiti con domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo del presente Bando;
- B. Il trattamento, che sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs. n.196/03;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune di Venezia - Direzione patrimonio e Casa, Inquilinato e Politiche della Residenza- Servizio Front Office Contributi;

- E. Responsabili del trattamento è il Dirigente del settore Inquilinato e Politiche della Residenza S.Croce 353 – 30135 Venezia e i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune di Venezia, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (Caaf, ATI Clesius- ANCI SA-Clesiusnet - Unità di progetto Edilizia Abitativa Regione del Veneto, e gli altri Enti e Soggetti incaricati della raccolta, gestione, elaborazione e controllo sulle autodichiarazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazioi dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge).

Venezia, 2015